



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – Telefono 0175.79124 – Fax 0175.79276

piasco@ruparpiemonte.it

Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

Al SINDACO del Comune di PIASCO

OGGETTO: RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

per le Corti d'Assise - per le Corti d'Assise d'Appello.

Il/La _____ sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in questo Comune alla via/piazza _____
cittadino italiano, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di studio di _____
conseguito presso _____ il _____

CHIEDE

A termine degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

per le Corti d'Assise - per le Corti d'Assise d'Appello.

Piasco, _____

Il/La Richiedente _____

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise.

1. I giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise e d'Appello.

1. I giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio del Giudice popolare:



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione,1 – Telefono 0175.79124 – Fax 0175.79276

piasco@ruparpiemonte.it

Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.